N. R.G.N.R.
N. R.G.

Sent. n. 2356
del 4.6.2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

* * *

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TERZA SEZIONE PENALE

Il Tribunale, composto dai magistrati

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dr. | Paolo | GALLO | presidente |
| Dr. ssa | Elena | ROCCI | giudice |
| Dr. ssa | Giulia | MACCARI | giudice |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale contro

, nato il a elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Torino,
difeso di fiducia dall'Avv. Giulio PELLEGRINO del Foro di Torino,
LIBERO PRESENTE

**IMPUTATO**

A) del delitto di cui all'art. 572 commi 1 e 2 c.p. perché -da quando la stessa gli aveva comunicato l'intenzione di separarsi- maltrattava la propria moglie spesso alla presenza dei loro figli minori (nata il ) e r (nato il ) e ciò insultandola ripetutamente con epiteti quali " -non vali niente-non guadagni niente-non potrai mantenere i figli"; minacciando ripetutamente di "farle del male-farla piangere-di portarle via i figli-di ammazzarla-di buttarli giù dal balcone"; spintonandola frequentemente durante le discussioni e in un'occasione tirandole uno schiaffo, nonché percuotendola con le modalità sub B); in un'occasione afferrando per il collo il figlio

In (TO), da agosto 2021 e almeno fino al 28.7.2022.

B) del delitto di cui agli artt. 582, 585, 576 n. 5, 577, 583 comma 1 n. 2) c.p. perché, in occasione della commissione del delitto sub A), afferrando in data 28.7.2022 la propria moglie per i capelli, colpendola con un pugno al volto, poi sbattendola a terra e colpendola con plurimi calci, le cagionava una lesione personale dalla quale derivava

una malattia (frattura scomposta parete inferiore orbita nonché diplopia) giudicata guaribile in almeno 40 giorni e cagionando altresì l'indebolimento permanente della vista.
In (TO), il 28.7.2022.
*(capo d'imputazione così modificato all'udienza del 10.1.2025).*

C) del delitto di cui agli artt. 81cpv., 582, 577 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:
- afferrando con violenza per il collo la propria suocera e sbattendola contro il muro, le cagionava una lesione personale (contusioni multiple) dalla quale derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 6;
- afferrando con violenza per il collo della maglia il proprio cognato , e sbattendolo con violenza contro il muro e il termosifone e poi dandogli un pugno al volto, gli cagionava una lesione personale (contusioni multiple) dalla quale derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 5;
- colpendo il proprio suocero con un calcio al ginocchio destro e due pugni alla spalla destra gli cagionava una lesione personale (trauma contusivo ginocchio destro) dalla quale derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 6.
In (TO), il 28.7.2022.

Con la presenza delle parti civili e dei figli di lei e assistiti e difesi dall'Avv. Annalisa BARATTO del Foro di Ivrea.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** come da verbale dell'udienza del 4.6.2025 e note scritte depositate.

## M O T I V A Z I O N E

Si è proceduto con rito ordinario in forza di decreto dispositivo del giudizio emesso in data 20.10.2023.
L'istruttoria dibattimentale si è svolta pressochè integralmente alle udienze del 17 ottobre 2024 e del 10 gennaio 2025, quando il P.M. ha modificato il capo B) d'imputazione contestando l'aggravante di cui all'art. 583 comma 1 n. 2) c.p.
In relazione a tale nuova contestazione, alla successiva udienza del 16.4.2025 l'imputato ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato per tutti i capi d'imputazione, subordinando la richiesta al proprio esame. In applicazione della giurisprudenza costituzionale (sentenza C. Cost. n. 139 del 2015) questo collegio ha ammesso il rito speciale soltanto con riferimento all'imputazione modificata. L'udienza è proseguita con l'esame dell'imputato e la rinuncia a tutti i testi a difesa.
All'odierna udienza, infine, le parti hanno concluso come da verbale ed è stata pubblicata la presente decisione mediante lettura del dispositivo.

* * *

Il procedimento è nato -ed è incentrato- su **uno specifico episodio di lesioni personali** (di prova assolutamente evidente) verificatosi il **28 luglio 2022** all'interno di quella che era stata la dimora familiare dell'imputato e della parte civile e che -sfaldatosi il matrimonio per iniziativa della donna- era ormai abitata solo da quest'ultima e dai figli (con la presenza, talvolta, del nuovo compagno di lei).
Attorno a questo specifico episodio è stata poi costruita un'imputazione di maltrattamenti aggravati (l'imputazione più grave), con la conseguenza che si è impegnato il collegio in un'istruttoria dibattimentale che ha accertato l'insussistenza di quel reato.

Nelle pagine che seguono si ricostruirà *in primis* la vita del nucleo familiare fino al 28.7.2022 per verificare se sussistano gli elementi costitutivi dell'ipotizzato reato abituale di maltrattamenti. A tal fine si esaminerà -sottoponendolo ad attenta valutazione critica- l'apporto testimoniale della parte civile , che costituisce il nucleo fondamentale della prova d'accusa. Utili elementi si trarranno anche da alcune altre deposizioni testimoniali e soprattutto dalle importanti relazioni dell'A.S.L. Torino 5 e dei servizi sociali, prodotte dalla parte civile quali documenti da 16 a 21. Si tratterà poi di quanto accaduto il 28.7.2022 e si dirà infine del trattamento sanzionatorio penale e civile.

## 1. La vita del nucleo familiare fino al 28 luglio 2022.

Può essere ricostruita sulla scorta della deposizione testimoniale di (v. trascrizione ud. 17.10.2024, pagg. 8 e segg.), da recepirsi peraltro con estrema cautela -in ossequio alle fondamentali indicazioni di Cass. SS.UU. n. 4146/2012- perché proveniente da una parte civile portatrice di macroscopici interessi personali e patrimoniali (il risarcimento richiesto, come avanti si dirà, rasenta i centomila euro). Va detto sin d'ora che tale deposizione è risultata largamente inattendibile.

e si conobbero sul posto di lavoro (una ditta di verniciatura) nell'anno 2003 e si sposarono nel 2004:

: *"Abbiamo lavorato insieme circa sei mesi, ci siamo innamorati e poi ci siamo fidanzati; dopo un anno ci siamo sposati"* (pag. 8).

L'unione fu allietata dalla nascita di due figli: nel e nel

E' interessante notare come la parte civile dopo aver riferito quanto sopra, non abbia avuto nulla da dire al tribunale in merito ad eventuali maltrattamenti ricevuti dal marito fino all'anno 2021. La sua deposizione è stata infatti la seguente (pag. 9):

> : *"...poi è nato . A un certo punto del nostro matrimonio lui aveva il vizio del gioco che di tanto in tanto veniva fuori soprattutto quando io toglievo un po' di controllo sul conto corrente bancario; quindi poi siamo arrivati durante il COVID e praticamente diciamo che in quel periodo io* ***mi sono disinnamorata di lui dopo tutte queste cose qui*** *che non sopportavo più..."*
> ***Presidente***: *"Tutte queste cose qui sarebbero il vizio del gioco?"*
> : *"Il vizio del gioco. Poi lui ha sempre avuto un carattere molto difficile, ha già un timbro di voce molto alto, quindi nel momento in cui si discuteva era sempre comunque ad alzare la voce".*

Come si vede, per i **sedici anni** che intercorrono tra le nozze (2004) e la pandemia da COVID (2020) tutto quel che la parte civile ha potuto rimproverare al marito è una certa propensione (non meglio chiarita) per il gioco. Resasi conto della pochezza di questa lamentela, la si è affrettata ad aggiungere che il aveva un tono di voce alto, che la infastidiva durante le discussioni: ma è un altro dettaglio inconferente, perché tale caratteristica personale dell'imputato esisteva -ed era perfettamente nota alla parte civile- da sempre.
La verità è che dopo il COVID (siamo dunque nell'anno 2021) la si stancò dell'imputato per sue personali motivazioni -e non per gravi mancanze del marito- e decise di lasciarlo.

Il modo in cui ella attuò la separazione, dopo un'unione durata molti anni, ebbe qualcosa di brutale (pagg. 9 - 10):

> : *"Nell'agosto 2021, durante una vacanza in cui io lavoravo e lui invece è andato in vacanza con i ragazzi a casa dei genitori a Reggio Calabria,* ***c'è stato uno scambio di messaggi in cui io ammettevo di non provare più un sentimento per lui*** *e la scelta comunque di ammetterlo in quel momento era perché* ***lui era lontano ed era più facile potergli comunicare una cosa del genere****... se non sbaglio il 3 di agosto del 2021 ...* ***via WhatsApp****."*

Non è difficile immaginare cosa abbia provato l'imputato nel constatare che sua moglie poneva fine con un messaggio *WhatsApp* a un legame quasi ventennale.

Secondo la testimonianza della , da quel momento il iniziò una condotta maltrattante. La sua reazione fu la seguente (pag. 10):

> : *"****Si è scatenato l'inferno****, praticamente, perché ogni motivo, ogni discussione, una carta per terra piuttosto che che non aveva tirato l'acqua in bagno, piuttosto che i soldi...* ***era una discussione continua*** *per qualsiasi cosa."*

Il modo di esporre va considerato con attenzione: l'esordio è decisamente drammatizzante ("si è scatenato l'inferno"), ma ad esso fa sèguito la rievocazione di accadimenti irrilevanti, e precisamente di semplici discussioni domestiche. La parola scelta dalla parte civile è infatti "discussione", e la discussione, all'interno di un nucleo familiare che si sta sfaldando, non è nulla di anomalo o penalmente illecito, ma costituisce l'ovvia normalità.

Ciò detto, la ha fatto un esempio: ha riferito (sempre pag. 10) che il diceva

> *"nei miei confronti che ero una puttana, che avevo rovinato la famiglia, che per 17 anni lui aveva dato l'anima a questa famiglia, che io non guadagnavo un cazzo, che avrei fatto la fame a vivere con i ragazzi...che non ero una brava mamma."*

Pare evidente che queste frasi devono essere calate nel loro specifico contesto: l'amarezza per la dissoluzione della comunità domestica era umanamente comprensibile; era pienamente legittimo, poi, che l'imputato rivendicasse il contributo da lui dato alla famiglia; le frasi finali, al di là dello scurrile linguaggio adoperato, semplicemente esprimevano il disappunto e la preoccupazione per il sicuro peggioramento delle condizioni economiche a cui la famiglia sarebbe andata incontro. E' perciò sincero e persuasivo l'imputato quando (pag. 5 della trascrizione dell'udienza del 16.4.2025) afferma:

> *"E' successo che è volata qualche parolaccia perché stava rovinando un matrimonio felice e una famiglia felice."*

In conclusione, si è in presenza non del reato di cui all'art. 572 c.p., ma soltanto della normale (ancorchè concitata) dialettica innescata da una decisione sicuramente traumatica.

Le discussioni si protrassero per un certo tempo: l'imputato rimproverò alla moglie (e come dargli torto?) di non avere avuto la sensibilità di parlargli a tu per tu (ancora pag. 10 trascrizione cit.). Le chiese poi di poter disporre di un congruo periodo di tempo per trasferirsi altrove.

Per alcuni mesi, pertanto, i due coniugi coabitarono insieme ai figli nella stessa casa (a , via ) in attesa di prendere definitivamente ognuno la sua strada.

Seguirono alcuni accadimenti:

1) In primo luogo la iniziò una relazione con tal . Stando a quanto riferito da costui (trascrizione ud. 17.12.2024, pagg. 41 e segg.) il e la si conoscevano da tempo, ma soltanto a **dicembre 2021** divennero più assidui, frequentando insieme un locale "K "; infine -ma soltanto a **febbraio 2022**, sempre secondo quanto riferito- instaurarono una relazione vera e propria.
Le date testè specificate -come è evidente- hanno la caratteristica di presentare la nuova relazione tra la e il R come un qualcosa di totalmente inatteso e imprevisto, che nell'agosto del 2021 era di là da venire e che nacque soltanto dopo che la parte civile ebbe allontanato il marito: evenienza statisticamente improbabile. L'imputato è infatti di tutt'altro avviso: nel suo primo colloquio con la psicologa dell'A.S.L. TO-5 (si veda pag. 3 della relazione del 25.1.2023, prodotta dalla parte civile quale doc. 16 e su cui si tornerà ampiamente anche in seguito) egli riferì che aveva ***"visto cambiare atteggiamento alla moglie durante la pandemia, ossia lei era poco presente in casa e usciva spesso"***.
Ancora: nel corso dei concitati dialoghi occorsi la sera dell'episodio violento del 28.7.2022 (di cui si dirà nel paragrafo seguente) l'imputato, rivolgendosi alla suocera (= , sulla quale anche *infra*), le rammentò come ella stessa avesse commentato criticamente la condotta della figlia: *"Guarda che tu per nove mesi entravi qua dentro e dicevi "Dov'è? Ma è sempre fuori? Ma che cazzo sta facendo questa?"* (v. annotazione della Sez. P.G. in sede in data 18.10.2022, relativa all'esame del CD contenente *file* audio forniti dalla parte civile).
Infine, nel corso delle trattative per una separazione consensuale (poi abbandonate) il insisteva per avere una confessione scritta della relazione extraconiugale della : *"Se non vuoi che strappo l'accordo, voglio un foglio scritto che quando noi eravamo sposati a casa tu avevi già un'altra relazione con un'altra persona"* (v. ancora annotazione della Sez. P.G. in sede in data 18.10.2022, relativa all'esame del CD contenente *file* audio forniti dalla parte civile pag. 3): il fatto che egli insistesse per avere questo riconoscimento nell'ambito di una separazione **consensuale** già concordata dimostra che l'imputato desiderava semplicemente l'ammissione di una verità, senza alcun intento strumentale.

2) nel mese di **maggio del 2022** il fu ufficialmente informato della nuova relazione della A; lasciò la casa coniugale e si trasferì presso i propri genitori;

3) nel medesimo periodo (maggio / giugno 2022: v. dep. , pag. 13) i due coniugi si accordarono (lo si è già detto) sulle condizioni di una separazione consensuale che avrebbero dovuto sottoscrivere avanti al giudice nel dicembre successivo (poi non formalizzata).

Nel frattempo, sempre secondo la parte civile, i maltrattamenti proseguivano. Il racconto (pag. 11 della trascrizione) mostra peraltro con evidenza l'artificiosità della testimonianza:

> : *"**Ricordo appunto un episodio** in cui ha pianto tantissimo **e io avevo paura** perchè dicevo a di non piangere perchè **avevo paura che lui potesse fare peggio**, di uscire sul balcone, di battere i pugni o di dire ammazzati perché non ti ammazzi."*

Si noterà che in questo brano il non fa nulla: la parte civile tenta semplicemente di trasmettere al tribunale la sua **paura per un evento ipotetico** (= "avevo paura che lui potesse fare peggio"), facendo seguire un elenco di possibili esiti ("uscire sul balcone", "battere i pugni", ecc.) che non risulta si siano verificati. In altre parole: anziché descrivere con precisione, nella loro oggettività, i presunti maltrattamenti, la parte civile si sofferma sulle sue soggettive sensazioni.

* * *

Sempre a pag. 11 la tocca il tema della disparità di trattamento dei figli, che a suo avviso era una caratteristica dell'imputato. La sua tesi è che il privilegiasse il maschio , soprannominato perciò "il principe", a scapito della figlia ("perchè lei più cresceva più somigliava a me"). Siffatte preferenze affettive -certamente delle pecche nelle capacità genitoriali- sono abbastanza frequenti nelle famiglie; va comunque escluso che le si possa ascrivere alla categoria dei maltrattamenti (e infatti non trovano posto nel capo d'imputazione).
Ciò che rileva, invece, è che -dopo aver asserito che l'imputato aveva una preferenza per - la parte civile ha affermato che a partire da agosto 2021 il **iniziò a maltrattarlo**: questa accusa è infatti presente nel capo d'imputazione. Ed è singolare il fatto che il capo d'imputazione non menzioni mai come destinataria di condotte illecite, ma solo il "prediletto" .
Due gli episodi riferiti dalla parte civile.

1) il primo è narrato a pag. 11 della trascrizione:

> *: "F ... stava giocando con la Playstation e siccome giocava in maniera molto concitata, aveva sbagliato, aveva perso, si era alzato e aveva dato un calcio alla sedia; lui vedendo questa reazione del bambino...* ***ha preso l'ha spinto quasi fino contro il muro per il collo, quasi a sollevarlo****; io lì sono intervenuta per togliergliele... c'era anche era presente, aveva visto la situazione,* ***quasi si faceva la pipì addosso."***

E' palese, *in primis*, la faziosità dell'ultima notazione, secondo cui "**quasi** si faceva la pipì addosso": si tratta in realtà di una mera congettura, della soggettiva ipotesi di un evento non verificatosi che la parte civile propone al tribunale per accrescere il *pathos* della narrazione.
Ma va soprattutto sottolineata la descrizione della condotta dell'imputato, il quale -secondo il racconto- avrebbe quasi strozzato il figlio afferrandolo per il collo in un momento di pura follia.

Ben diversa la descrizione del medesimo episodio fatta dall'imputato a pag. 6 della trascrizione dell'udienza del 16.4.2025:

> ***"Stava purtroppo prendendo a calci tutta la casa ..., e allora per fermarlo e per calmarlo l'ho preso per la maglietta..."***

Il ammette dunque di essere intervenuto con l'uso di una modesta forza fisica (=trattenendo il figlio per la maglietta) al preciso scopo di calmarlo e farlo ragionare.

E' interessante notare che sia la **finalità educativa**, sia la **limitatezza della forza fisica adoperata** dall'imputato erano state in realtà riconosciute dalla stessa parte civile nel corso

delle indagini preliminari. Sentita a verbale il 14 settembre 2022, infatti, ella aveva reso le seguenti dichiarazioni (puntualmente contestate dalla difesa a pag. 23 della trascrizione):

> : ***"Ha poi immobilizzato Francesco contro il muro tenendolo per il petto dicendogli che doveva calmarsi perché era un videogioco e non la realtà."***

Sentita "a caldo", dunque, la parte civile descrisse una condotta assolutamente lecita e ragionevole: il padre teneva fermo il figlio per il petto -e non già afferrandolo al collo- e gli rivolgeva un'osservazione educativamente ineccepibile.
A dibattimento, però, la medesima situazione è stata trasfigurata in un tentativo di strozzamento: l'alterazione della realtà è palese.

**2)** il secondo racconto della parte civile si legge a pag. 12 della trascrizione. Sempre parlando dei rapporti tra l'imputato e il figlio , ha dichiarato:

> *"Gli diceva sempre "Sei un coglione"; perché quando lui faceva qualcosa di sbagliato gli diceva: "Dillo a papà: "Sono un coglione."*

La ha raccontato il tutto usando il verbo all'imperfetto ("gli diceva sempre"), così suggerendo una condotta vessatoria abituale. Non ha detto, però, quali mezzi il usasse per costringere il figliolo a insultarsi da sè.

Ben altra la versione dell'imputato (trascrizione ud. 16.4.2025, pag. 6):

> *P.M.: "Ha mai dato del coglione a suo figlio F ?"*
> ...
> *PIZZIMENTI: Ma **ridendo e scherzando o era reciproco**, si?"*
> *P.M.: "Ridendo e scherzando."*
> *PIZZIMENTI: "Certo."*
> *P.M.: "Quindi non come offesa, ma così"*
> *PIZZIMENTI: "Assolutamente, **come battute, ma anche lui verso di me..."***

Occorre dunque stabilire se si trattasse del **gioco goliardico** di un padre col figlio, con reciproche canzonature, ovvero di un maltrattamento, cioè di una **vera e propria autoumiliazione** che l'imputato ripetutamente **imponeva** al figlio costringendolo -ma non è chiaro con quali mezzi- a qualificarsi da sé, controvoglia, con lo scurrile epiteto.

Ora, se fosse vera la seconda ipotesi avrebbe sicuramente sviluppato verso il padre un comprensibile rancore, e dopo il suo allontanamento da casa si sarebbe sentito finalmente sollevato e non avrebbe mai più desiderato di rivedere il suo aguzzino. La stessa parte civile ha dovuto invece ammettere il contrario: descrivendo la situazione successiva all'allontanamento del dalla casa coniugale (=maggio 2022) ella ha dichiarato (pag. 13):

> *"All'inizio permettevo al signor di poter salire a casa quando io non c'ero **per poter giocare alla Playstation con F , perchè comunque aveva piacere**, era una cosa che faceva anche quando eravamo a casa... poi era un periodo estivo, quindi cominciava a uscire ai giardinetti con gli amici... e **quindi li vedeva, li portava in piscina, i ragazzi, piuttosto che a cena**."*

Secondo questo racconto, dunque, il "maltrattatore" saliva in casa per giocare con , che ne "aveva piacere"; oppure, quando faceva più caldo, accompagnava i due figli in piscina o a cena fuori.

Infine: persino la figlia dell'imputato, -che detesta il padre e ha reso una deposizione quasi totalmente inattendibile, presentandosi oggi come vittima di maltrattamenti che aveva invece escluso in indagini preliminari- ha confermato come i rapporti di con l'imputato siano rimasti ottimi fino all'ultimo momento: nel rievocare una telefonata intercorsa tra e il padre la sera del 28 luglio 2022 (un giorno di cui si dirà più ampiamente *infra*), ella si è espressa così (pag. 28 trascrizione ud. 17.10.2024):

> *"Verso le quattro e mezza di pomeriggio* ***mio fratello si è chiuso in camera per parlare al telefono con mio padre.*** *Sono stati un po' in chiamata; mi ricordo che* ***mio fratello mi chiese di lasciarlo un pochino solo che voleva parlare con papà*** *e quindi così ho fatto, sono uscita. Sono tornata per l'ora di cena, ci siamo seduti a tavola, abbiamo mangiato e siamo soliti comunque a cena parlare della giornata, di quello che ci succede;* ***mio fratello ha raccontato di questa chiamata che ha avuto con papà, era felice perchè aveva avuto modo di parlare con lui."***

Ancora il 28 luglio 2022, dunque, "era felice" di parlare col padre. Sulla base di queste precise indicazioni, provenienti dalle stesse testimoni d'accusa, deve perciò concludersi che l'uso dell'appellativo "coglione" nei rapporti tra padre e figlio ebbe il senso spiegato dall'imputato e non quello strumentalmente e malevolmente proposto dalla parte civile con una testimonianza ancora una volta inattendibile. Risulta evidente la tendenza della donna a trasfigurare episodi che fanno parte dei consueti rapporti familiari in insopportabili soprusi di elevata frequenza.

* * *

Resta da trattare un ultimo aspetto, quello relativo ad eventuali **violenze fisiche** usate dall'imputato verso la moglie.
Su questo tema la parte civile si è espressa in termini artificiosi e ambigui, con il risultato di rendere la sua narrazione del tutto inattendibile.
La versione dibattimentale è stata la seguente (pag. 14):

> ***P.M.:*** *"Durante il matrimonio, durante la convivenza, c'erano mai state delle manifestazioni di aggressività fisica del nei suoi confronti?"*
> *"Lui era solito, quando discutevamo, alzare la voce e venirmi naso a naso, spingermi o prendermi per la spalla, spingermi "vai via", o la mano in faccia e spingermi il viso. Ci ho messo un po' con l'aiuto della psicologa a ricordare anche queste cose tramite una terapia che ho intrapreso."*
> ...
> ***P.M.:*** *"Ha detto che quando discutevate le veniva naso a naso e la spintonava?"*
> *: "Sì,* ***schiaffi, mi è successo di prendere uno schiaffo con una spinta, in volto****."*
> ***P.M.:*** *"E con quale frequenza capitavano questi episodi?"*
> *: "Tutte le volte che si accendeva la discussione."*
> ***P.M.:*** *"e quindi, più o meno..."*
> *: "Un giorno sì, un giorno no erano discussioni."*

Il brano va analizzato attentamente: la esordisce affermando che durante le discussioni il "era solito" alzare il tono di voce e avvicinare il suo viso a quello

della moglie; prosegue poi menzionando delle spinte al viso, e anche questo dettaglio - grammaticalmente- è retto dalla frase principale "era solito". Le spinte al viso sarebbero dunque abituali.
Subito dopo la donna aggiunge: *"**schiaffi**, mi è successo di prendere **uno schiaffo con una spinta, in volto**"*, iniziando con l'uso del plurale ma lasciando poi intendere che si trattò di **un solo episodio** (descritto con la strana espressione *"mi è successo di prendere uno schiaffo **con** una spinta"*, su cui si tornerà).
Infine, rispondendo al P.M. che voleva conoscere la frequenza di "questi episodi" (*sic*), la teste ha dichiarato che ciò accadeva **un giorno sì e un giorno no**, lasciando nell'equivoco se quella fosse la frequenza delle discussioni, degli schiaffi o di entrambe le cose.

Era perciò inevitabile che il difensore dell'imputato cercasse di fare chiarezza: a pag. 24 della trascrizione si legge il controesame della difesa con le relative contestazioni:

> ***Difesa**: "Prima della decisione di separarvi c'era stato **un episodio** in cui le aveva dato **uno schiaffo**. Ma lei si ricorda di aver preso questo schiaffo?"*
> *: "**Attraverso questa terapia** che ho fatto con la dottoressa perché funziona così, escono fuori ed emergono dei particolari che a volte tendiamo a rimuovere..."*
> ***Difesa**: "Gliel'ho chiesto perchè quando era stata sentita a sommarie informazioni aveva detto che **non si ricordava di aver ricevuto lo schiaffo**. Quindi diciamo che il ricordo le è venuto a seguito di questo...?*
> *"**Mi è venuto in seguito** nel senso che **abbiamo stabilito che una mano in faccia e una spinta e uno schiaffo è più o meno la stessa cosa, cioè nel senso che mi ha dato una manata in faccia e mi ha spinto**, quindi se io vedo questa cosa qua...*
> ***Difesa**: **"Ha riqualificato la spinta, la mano che l'ha spinta sulla faccia come uno schiaffo, l'avete riqualificato con la psicologa?"***
> *· **"Sì"***

Vanno evidenziate due cose:

- dal tenore delle domande del difensore e delle risposte della teste -appena riportate- si comprende chiaramente che **vi fu un solo episodio** di contatto fisico tra imputato e parte civile: si trattò di una spinta al viso con una mano, che la neppure ricordava, e che soltanto dopo essersi confrontata con la psicologa rievocò e decise di qualificare come "schiaffo";

- risulta ora più chiaro anche il senso della strana locuzione *"uno schiaffo **con** una spinta"*: la ha inteso dire che **mediante** la spinta al viso il realizzò una percossa a suo avviso definibile anche come "schiaffo" perché -secondo le sue parole- ***"è più o meno la stessa cosa"*** (ma è palese la mancanza di precisione della teste, perché altro è allontanare da sé con una spinta al viso un interlocutore che ci irrita, altro è colpirlo con uno schiaffo al volto).

A dibattimento si è dunque assistito a un'operazione dialettica di sovrapposizione e conseguente identificazione delle discussioni con le violenze fisiche: con una sorta di sillogismo aristotelico *sui generis* la parte civile ha dichiarato che
- ella discuteva con l'imputato "un giorno sì, un giorno no";
- durante una discussione l'imputato aveva allontanato il suo viso con una spinta;
- la spinta doveva essere ri-qualificata come schiaffo,
- *ergo* il la schiaffeggiava frequentemente.

E' palese -invece- che non vi furono atti di violenza fisica (a parte l'episodio del 28.7.2022, beninteso), e che soltanto in **una** occasione, nel corso di una discussione, il forse allontanò da sé il viso della moglie spingendolo con una mano: episodio evidentemente irrilevante ai fini del reato abituale di maltrattamenti.

Che questa sia la verità è inoppugnabilmente confermato da un testimone che non può certo esser sospettato di parteggiare per l'imputato: trattasi del già menzionato , l'uomo con cui :a prese a convivere dopo avere allontanato il marito.

Deponendo all'udienza del 17.10.2024 (pagg. 40 - 41), e richiesto di riferire quale fosse la condizione della all'interno della sua famiglia nel periodo di interesse, questo teste ha dichiarato:

*"Sì, **sapevo, mi aveva messo al corrente** della situazione."*
***P.M.:** "Cioè, cosa le aveva detto?"*
*: "Che comunque avevano spesso dei litigi, che **lui era molto arrogante e che comunque in tante discussioni lui cercava lo scontro andandogli** (sic) **proprio di petto vicino**; non lo conosco però comunque dalle sue descrizioni era molto arrogante."*

Come si vede, al di là dell'asserita "arroganza" (che è una valutazione e va ignorata, perché l'accalorarsi del ben può essere interpretato anche come espressione del risentimento di un uomo ferito dalla condotta della moglie), tutto quel che il -bene informato dalla sua compagna- ha potuto dichiarare in aula, è che l'imputato discuteva con sua moglie e che nella discussione avvicinava il suo viso a quello di lei: ciò che manca è proprio il **contatto fisico**, e non si dubita che -se vi fossero state spinte, manate, schiaffi- il lo avrebbe dettagliatamente riferito.

* * *

L'inattendibilità delle dichiarazioni della parte civile, sin qui ripetutamente verificata su singoli argomenti, è confermata, in termini più generali, da almeno due altri importanti elementi di prova che attestano l'inesistenza del delitto di maltrattamenti.

Viene in rilievo, in primo luogo, la testimonianza della madre della parte civile, sig. ra

Il senso della sua deposizione, meglio che da qualsiasi riassunto, emerge con immediatezza dalla fedele riproduzione delle parole di questa teste (pag. 31 trascrizione ud. 17.10.2024):

***P.M.:** "Lei è la mamma della signora ?*
*"Sì"*
***P.M.:** "Dove è posizionato il suo alloggio?"*
*"**Sullo stesso pianerottolo, di fronte al suo appartamento.**"*
***P.M.:** "Immagino quindi lei abbia avuto modo di conoscere il signor "*
*"**Purtroppo sì.**"*
***P.M.:** "Era informata su come andava la relazione matrimoniale tra sua figlia e Z ?"*
*"**Premetto che mia figlia non ci ha mai voluto dire tutto subito perché essendo mio marito cagionevole di salute e io sono comunque invalida al 67%, quindi abbiamo problemi di salute, lei non voleva che sapessimo che le cose non andavano bene.**"*

***Presidente**: quindi la verità, la sostanza, è che fino a quando non è venuto fuori il problema lei non sapeva niente?*
***I*** ***"sì, fino a forse qualche settimana prima che lui andasse via di casa."***
*...*
***P.M.: "Però abitavate di fianco, quindi capitava di sentire qualcosa..."***
***"Sì, ma dato che lui ha una voce che potrebbe fare benissimo il tenore, perchè ... anche solo quando parlava lo sentiva tutta via e mezza , quindi per noi era normale che lui parlasse, urlasse in quel modo"***
***P.M.: Quindi lei sentiva una voce alta; ma sentiva anche cosa diceva?"***
***"No, assolutamente, si sentiva solo la voce alta e basta."***

La signora è una donna di sessantaquattro anni proveniente dal casertano che abita sullo stesso pianerottolo della figlia, e può ritenersi certo che si è sempre interessata al benessere di costei e dei nipoti. Ella vorrebbe invece far credere al tribunale che i maltrattamenti commessi dall'imputato le furono tenuti ben nascosti dalla preoccupata per la sua salute: affermazione certamente mendace, perchè non si vede come l'invalidità della signora potesse rendere pericolose le confidenze della figlia sulla sua vita quotidiana. Ma v'è di più: di fronte all'obiezione che la contiguità dei due alloggi e la stentorea voce del dovevano necessariamente far sì che ella sentisse le urla e i maltrattamenti -se questi vi fossero realmente stati-, la si è rifugiata nell'incedibile assunto secondo ella avvertiva i molti *decibel* prodotti dall'imputato ma non riusciva a discernere il senso delle sue parole, quasi che il si esprimesse in lingua straniera.

Tutte queste piccole bugie si spiegano in un solo modo: **la P non ha nulla da dire su quanto accaduto prima del 28 luglio 2022 perchè -di fatto- nulla di penalmente significativo si era verificato.**

E' stata infatti la stessa , subito dopo, a confermare questa conclusione contraddicendo ciò che aveva detto poco prima: a pag. 32 della trascrizione ella ha riconosciuto che lei e suo marito si interessavano della vita dei loro "vicini di pianerottolo" e che -quando ebbero notato qualcosa di insolito, intorno a Natale 2021- **chiesero notizie non alla figlia, ma direttamente al loro genero, che chiamavano affettuosamente " ".** Questo il brano:

***PUBBLICO MINISTERO**: "Sua figlia le ha poi comunicato che era sua intenzione interrompere il matrimonio?"*
*"**Mia figlia non ci ha comunicato subito**, noi abbiamo a un certo punto... **mio marito, accorgendosi di questa situazione non ben... ha chiamato lui e gli ha detto: "C , ma come mai... (mi spiace che l'ho chiamato per nome, che non dovrei...). ... Mio marito l'ha chiamato e gli ha chiesto cosa stava succedendo, perché c'erano queste cose. Lui ha detto assolutamente no, è tutto a posto, tutto normale, tutto bene..."***
***PRESIDENTE**: "Quando è successo questo?"*
*"Adesso io non mi ricordo se può essere stato prima di Natale del '22 o dopo Natale..."* (ovviamente trattasi di Natale **2021**, perchè a luglio 2022 si verificò l'episodio di cui al capo B, che pose fine a qualsiasi rapporto; n.d.r.).

Il brano, uscito con grande spontaneità dalla bocca della teste (che a distanza di anni, e nonostante la brutta pagina del 28 luglio 2022, si è ancora riferita all'imputato chiamandolo ), dice molte cose rilevanti, e precisamente:

**1)** non è vero che i genitori di si disinteressassero della vita coniugale della loro figlia; al contrario, essi la seguivano con attenzione, come è tipico di qualsiasi buon genitore;

**2)** non è vero che il padre di ( , ormai deceduto) fosse "tagliato fuori" -per via delle sue condizioni di salute- dalle notizie concernenti la vita della figlia: fu proprio lui, infatti, che per primo si fece avanti a chiedere informazioni all'imputato quando ebbe notato che qualcosa era cambiato;

**3)** i rapporti con l'imputato, quanto meno fino a Natale 2021, erano ottimi: ciò è dimostrato dal fatto che , anzichè chiedere alla propria figlia, come sarebbe stato naturale, rivolse le sue domande a " ", con cui aveva evidentemente un rapporto di familiarità e fiducia;

**4)** a sua volta " " -con grande sensibilità- rispettò la scelta della moglie (che aveva deciso di non rivelare ancora nulla ai genitori), e disse al suocero -mentendo- che le cose "andavano bene" come sempre;

**5)** infine -ed è l'aspetto più importante- la teste non ha saputo o voluto descrivere **quali accadimenti** avessero suscitato gli interrogativi suoi e del marito: le espressioni che ella ha usato sono: "*accorgendosi di questa **situazione non ben...***" oppure: *"gli ha chiesto cosa stava succedendo, perché **c'erano queste cose...***", ma non ha mai detto -ad esempio- di avere udito urla minacciose del o di aver percepito gli esiti di qualche gesto violento (rumori, danni visibili a persone o cose, ecc.). Il famoso "inferno", che a detta della si era scatenato dopo agosto 2021, la non lo avvertì mai.
Tornano allora alla mente, in contrasto con questa vaghezza della teste, gli accadimenti che l'imputato ha dichiarato di aver notato (v. *supra*, pag. 5 della presente sentenza), e cioè che la moglie aveva iniziato ad uscire di casa con maggior frequenza che in passato, e che la stessa se ne era accorta e gli aveva chiesto: *"Dov'è? Ma è sempre fuori? Ma che cazzo sta facendo questa?"*

Anche la testimonianza della , come tutte le altre prove sopra vagliate, orienta dunque la decisione nel senso della **inesistenza di condotte penalmente rilevanti prima del 28 luglio 2022.**

Questa conclusione trova **definitiva conferma** nella relazione dell'A.S.L. TO-5 datata 25.1.2023 (doc. 16 di parte civile), la quale riporta in dettaglio il contenuto dei colloqui separati avuti dalle psicologhe con imputato e parte civile.

Ancora una volta è preferibile trascrivere alla lettera:

*"Nel colloquio congiunto con l'assistente sociale, la psicologa scrivente ha conosciuto la **signora** che ha raccontato di essere stata vittima di violenza da parte del sig. e di averlo denunciato. **Nel colloquio la signora si è focalizzata sull'aggressione avvenuta a luglio 2022** e le conseguenze molto pesanti a livello fisico... La signora ha riferito che prima di quell'evento c'era stata un'escalation di conflittualità con il signor nonostante fossero già separati con la consensuale. **Precedentemente i signori avevano gestito la genitorialità in modo abbastanza sereno**, secondo la signora. **La signora infatti descrive che dopo aver annunciato al marito il suo bisogno di separarsi da lui perché non provava più un sentimento d'amore, il signore ha vissuto ancora nella casa coniugale per un anno circa perchè non sapeva dove andare e***

***hanno vissuto separati gestendo i rapporti senza conflittualità.*** *La signora ha riferito che i problemi sono iniziati quando lei ha iniziato a frequentare il nuovo compagno in modo più assiduo, poiché nel periodo precedente il signor entrava ancora nella casa familiare e stava con i figli."*

Come si vede, in questo importante brano smentisce sé stessa: ella inizia il suo racconto alla psicologa focalizzandosi sull'aggressione del 28 luglio 2022, e non sul presunto maltrattamento che l'avrebbe preceduta; e quando poi descrive il periodo pregresso, afferma che il è rimasto nella casa familiare ***"per un anno circa... gestendo i rapporti senza conflittualità".***

Ben diverso è stato invece l'atteggiamento della avanti al tribunale, allorchè la parte civile ha inattendibilmente dichiarato -lo si è visto sopra- che quando ella ebbe comunicato la sua decisione di separarsi ***"si è scatenato l'inferno".***

* * *

**2. L'episodio del 28 luglio 2022.**

Sulla scorta di tutto quanto precede deve pertanto escludersi l'esistenza di reati -segnatamente quello di cui all'art. 572 c.p.- prima del 28 luglio 2022.

La relazione dell'A.S.L. da ultimo citata, sempre riportando le parole della , evidenzia (come già s'è detto) che il malessere e l'insofferenza dell'imputato aumentarono dopo che il nuovo compagno della parte civile -il già citato - ebbe preso il suo posto (*"La signora ha riferito che i problemi sono iniziati quando lei ha iniziato a frequentare il nuovo compagno in modo più assiduo"*): sapere che un estraneo trascorreva del tempo nella casa che per quasi vent'anni era stata la sua dimora familiare, e si sostituiva a lui nel rapporto con i figli e , fece sì che il si sentisse vittima di un torto.

E' in questo sentimento, molto umano e comprensibile per chiunque, che va cercata una delle due chiavi di lettura di quel che accadde a , nell'abitazione di via la sera del 28 luglio 2022 (la seconda la si esporrà tra un istante).
Quell'episodio violento ebbe una ben precisa causa scatenante che ha sottaciuto: ella ha parlato a lungo dei prodromi (si leggano le pagine da 14 a 16 della trascrizione dell'udienza del 17.10.2024), ma lo ha fatto concentrandosi su dettagli senza importanza e omettendo di spiegare **le ragioni** dell'accaduto.

Ben diversa, e molto più lineare, è stata la versione fornita dall'imputato nel corso del suo esame all'udienza del 16.4.2025 (pagg. 7 - 10):

*: "Qualche giorno prima mio figlio mi dà delle notizie che rimango senza parole: **atti osceni in casa**, che lui ha visto con questa persona non convivente in casa...*
***Presidente**: "Ci spieghi meglio, ... atti osceni fatti da chi?"*
*: "Dalla signora con il suo nuovo compagno, tanto che mio figlio piangendo mi chiama dicendo che mi deve parlare, e io vado lo stesso pomeriggio per sentire che cosa aveva da dirmi. **Mi ha raccontato che in più di un'occasione ha visto sua mamma in vesti nude con questa persona nell'alloggio, precisamente in camera da letto, soprattutto una notte, che lui si alza per dare la buonanotte alla madre e la trova in flagranza di**... . ... Io ho poi successivamente chiesto alla signora un colloquio*

*insieme ai ragazzi e alla madre e al padre. Perché la madre e il padre? Perché* ***la madre e il padre avevano comunque una certa importanza a livello familiare, erano presenti sempre****, e di bocca loro avevano detto che assolutamente in quell'alloggio non sarebbe entrato più nessuno, se non io, perché non volevano che i ragazzi comunque avessero problematiche con altri conviventi."*

E' interessante notare, preliminarmente, che l'imputato conferma appieno quanto importante e attiva fosse la presenza dei genitori della nella vita del suo nucleo familiare.

Ma ciò che più rileva è che il dà una spiegazione precisa delle ragioni del suo arrivo nell'appartamento di via la sera del 28 luglio 2022: il figlio , in allora dodicenne, gli aveva confidato di avere assistito dentro casa ad atti sessuali della madre con il nuovo compagno, cosa che in termini oggettivi -al di là e a prescindere dal soggettivo fastidio che poteva aver dato all'imputato- era educativamente inaccettabile.

Da qui la "convocazione" dei familiari, l'incontro con loro, l'inizio di un litigio via via più concitato e infine, al culmine dell'ira, un violento pugno sferrato dall'imputato al volto di . Quasi simultaneo fu l'intervento della madre, del padre e di un fratello della donna ( ) i quali, nel tafferuglio, riportarono lesioni lievissime (contusioni guaribili in 5/6 giorni: v. referti medici in atti nonchè deposizioni di e verbale di querela di *ex* art. 512 c.p.p.).

A chi obiettasse che questa è soltanto l'interessata versione dell'imputato si deve rispondere che essa è corroborata per un verso dalla **assenza di una spiegazione alternativa della parte civile**, e per altro verso da un preciso e importante elemento di riscontro documentale: la già citata **relazione dell'A.S.L. TO-5 del 25.1.2023** (doc. 16 di parte civile), che a pag. 4 dà conto del colloquio avuto dalla psicologa con il minore F :

*" è apparso un ragazzino educato e disponibile al dialogo. Ha riferito di aver voglia di parlare con qualcuno* ***perché si sente in colpa per ciò che è successo, ossia ha verbalizzato di aver riferito al padre che la madre aveva un fidanzato e che il padre si è comportato in modo violento per le cose che lui aveva detto".***

E' palese che -probabilmente per l'imbarazzo che ciò gli provocava- non ha detto alla psicologa tutta la verità e ha preferito affermare, riduttivamente, di aver rivelato al padre "che la madre aveva un fidanzato"; ma questa -lo si è evidenziato sopra, a pag. 5 della presente sentenza- era cosa ormai risaputa da almeno due mesi, onde è evidente che la confidenza di -tale da scatenare la violenza dell'imputato e il connesso senso di colpa del minore- fu diversa, più specifica e più intima.

**Queste considerazioni hanno grande importanza ai fini di una corretta valutazione**: infatti, se si descrive l'accesso d'ira dell'imputato in data 28.7.2022 come un qualcosa di immotivato e inspiegabile (ciò che la parte civile ha fatto nel corso del suo esame), ecco che il finirà per apparire come un pericoloso squilibrato, capace di ripetere indefinitamente e imprevedibilmente gesti violenti.
Ma se -al contrario- lo sfogo d'ira dell'imputato viene correttamente inserito nel suo contesto, un contesto che tenga conto delle cause (segnatamente di comportamenti non ineccepibili della stessa vittima), ecco che quello sfogo potrà essere ricondotto alla **logica delle relazioni umane**, e si potrà ragionevolmente concludere che esso costituisce un *unicum* legato alle contingenze sopra descritte: tutto questo ha diretta influenza sulla valutazione della capacità a

delinquere, sul riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla quantificazione della pena e sulla concessione della sospensione condizionale.

*  *  *

Chiarito questo punto fondamentale, occorre tornare al violento pugno sferrato dall'imputato alla moglie in data 28.7.2022 e alle sue conseguenze.
Vanno preliminarmente disattese le (blande) obiezioni del difensore dell'imputato, il quale -v. conclusioni scritte depositate- ha chiesto dichiararsi che il ha agito "in presenza di una causa di giustificazione" (non indicata), ovvero -alternativamente e contraddittoriamente- con mera colpa e non con dolo. La ricostruzione che precede mostra chiaramente che il pugno fu un gesto volontario e che nessuna causa di giustificazione ex artt. 50 - 54 c.p. può essere invocata.

Più complesso il tema delle conseguenze del pugno, tema su cui gli elementi di prova acquisiti presentano una certa problematicità con ripercussioni sulla liquidazione del danno (v. anche *infra*).
La documentazione prodotta dalla difesa di parte civile (docc. da 1 a 13) consente di affermare che il pugno colpì allo zigomo sinistro e alla relativa orbita oculare, producendo fratture multiple.

Escluso, preliminarmente, che vi sia stato pregiudizio al *visus*, cioè all'acutezza visiva (il referto sub 3 attesta che *"**La paziente non riferisce deficit del visus**"*, e i docc. 4, 5 e 6 indicano: *"**visus conservato**"*), l'aspetto più rilevante è quello concernente la lamentata **diplopia** (letteralmente "vedere doppio"). Sul punto la parte civile ha dichiarato (pag. 20):

> *"ho una paresi di terzo livello che non mi permette più di mettere a fuoco completamente i particolari e pertanto non posso più svolgere il lavoro di onicotecnica che facevo prima; praticamente **mi crea una diplopia oltre una certa altezza; parlando chiaramente io in pratica guardo dritto ma se alzo lo sguardo l'occhio sinistro si blocca e si sdoppia l'immagine."***

Ora, i referti sub 3, 4 e 5, emessi subito dopo l'aggressione (i primi due il 29 luglio 2022, il terzo in data 2 agosto 2022), attestano effettivamente ***"diplopia su tutti i campi"***. Ma tale condizione può modificarsi nel tempo (la stessa C.T. medico-legale di parte civile, dr. ssa ha dichiarato: *"può migliorare"*: pag. 4 trascriz. ud. 10.1.2025), e va rilevato che **i referti emessi successivamente, e la stessa , esclusero la diplopia**. Più precisamente:

- il referto dell'ospedale "Molinette" sub doc. 6, emesso a seguito di un controllo del **9 agosto 2022,** attesta: ***"Non deficit del visus, non diplopia."***

- il referto sub doc. 7) contiene a pag. 2 un "aggiornamento al **16/08/22**" che riporta quanto dichiarato dalla : ***"Nega diplopia e fastidio all'elevazione dell'occhio."***

La diplopia tornò poi ad essere presente nell'ultimo referto medico prodotto dalla parte civile, quello dell'11.1.2023 (doc. 13): qui si annota che in data 6.9.2022 la paziente *"riferisce permanenza diplopia nei campi estremi superiori"*, e infine: *"pz. al controllo dopo schema di Hess che mette in evidenza il persistere di **diplopia nei campi estremi superiori.** Si consiglia di effettuare un mese di ginnastica ortottica e di ripetere schema di Hess nel medesimo ambulatorio."*

Si può pertanto concludere che persiste oggi una modesta diplopia all'occhio sinistro, la quale si manifesta non sempre, ma soltanto quando lo sguardo viene rivolto "nei campi estremi superiori" (v. referto 11.1.2023 da ultimo citato).

**3. Trattamento sanzionatorio.**

Per tutto quanto precede, esclusa la sussistenza dell'addebito sub A), va dichiarato responsabile dei reati sub B) e C), unificati in un evidente vincolo continuativo.
L'incensuratezza (v. certificato penale in atti), i motivi a delinquere (sopra ricostruiti) e la positiva condotta processuale giustificano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti.
La pena per il reato più grave (capo B), avuto riguardo ai criteri tutti di cui all'art. 133 c.p., non può certo attestarsi sul minimo edittale, e va fissata in anni due di reclusione. Su tale pena deve operarsi la riduzione di cui all'art. 442 c.p.p. (per questa imputazione, come si è detto sopra, è stato ammesso il rito abbreviato), così pervenendosi a un anno e quattro mesi di reclusione, e infine l'aumento ex art. 81 cpv. c.p. per i tre episodi di lesioni contestati sub C), aumento che si stima equo determinare in giorni venti di reclusione per ciascun episodio (in danno, rispettivamente, di ).
La pena complessivamente risultante è di un anno e sei mesi di reclusione.
Segue *ex lege* l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

, come già rilevato, è persona incensurata, e il gesto violento da lui commesso il 28.7.2022 è legato a una specifica condizione di *stress* alimentata per vie diverse. Per tali ragioni questo collegio ritiene di poter formulare una prognosi positiva circa l'astensione, in futuro, da ulteriori reati, e reputa conseguentemente di poter concedere i doppi benefici di legge.
Tale statuizione deve peraltro essere subordinata sia al "percorso" imposto dal legislatore all'art. 165 comma 5 c.p., sia al pagamento della provvisionale di cui *infra*.

* * *

All'affermazione di responsabilità per il reato sub B) segue anche l'obbligo risarcitorio verso la parte civile .
La liquidazione definitiva di tale danno dovrà essere effettuata nella competente sede civile, perchè gli elementi in possesso del tribunale sono incerti (si veda quanto rilevato sopra relativamente alla diplopia), non sono aggiornati, e sono il frutto di una valutazione unilaterale, proveniente dalla sola parte civile (=relazione scritta dr. ssa cit.).

In questa sede può peraltro essere riconosciuta una provvisionale che il collegio ritiene di fissare in euro 20.000,00, determinata nel seguente modo.

- quanto all'**inabilità temporanea** risultano ragionevoli, e possono essere integralmente recepite, le indicazioni della consulente medico legale della parte civile, che la quantifica in complessivi novanta giorni con percentuali via via decrescenti in relazione al notorio, progressivo recupero della salute da parte della persona offesa. Assumendo -in ossequio alle c.d. "tabelle milanesi"- un risarcimento di euro 100,00 per ogni giorno di inabilità temporanea totale, avremo:
- gg. 10 al 100% = euro 1.000,00,
- gg. 20 al 75% = euro 1.500,00,
- gg. 30 al 50% = euro 1.500,00,
- gg. 30 al 25% = euro 750,00,

per complessivi **euro 4.750,00;**

- la parte civile ha poi documentato (doc. 15) **spese mediche** per complessivi **euro 424,50**, che devono essere anch'esse riconosciute.

Gravi incertezze concernono invece l'**invalidità permanente,** il c.d. **danno morale** e l'eventuale **personalizzazione.**

Quanto all'invalidità permanente, la C.T. di parte civile l'ha stimata in **18 punti** percentuali, e recependo tale valutazione ha chiesto (v. conclusioni scritte depositate) un risarcimento di **quasi centomila euro**: euro 44.234,00 per invalidità permanente, più euro 22.117,00 (= il 50% del precedente importo) per la personalizzazione del danno, più euro 30.000,00 per danno morale.

La consulente di parte, tuttavia, non ha spiegato **come** (=in applicazione di quali tabelle e di quali criteri) ella sia pervenuta alla stima di 18 punti percentuali. Si tenga presente che, secondo le tabelle per la determinazione dell'invalidità civile ex D.M. 5 febbraio 1992, la *"diplopia nello sguardo in alto"* (che è il reliquato più grave -se non esclusivo- documentato nella presente vicenda) comporta **cinque** punti di invalidità.

In definitiva, i sopra esposti dubbi sulla gravità della lamentata diplopia (prima presente, poi assente, poi nuovamente presente), e le analoghe e conseguenti incertezze sulla c.d. "personalizzazione" e sulla determinazione del "danno morale", inducono questo collegio ad attestarsi, per queste tre voci, su una somma totale di euro 14.825,50, la quale corrisponde, grosso modo, a 5/6 punti d'invalidità "monetizzati" secondo le tabelle adottate dal tribunale civile di Milano per l'anno 2021 (l'approssimazione di questa stima dipende dalle percentuali che si sceglie di applicare sul "punto" a titolo di "danno morale" e personalizzazione), con un modesto incremento per interessi e rivalutazione monetaria.
L'importo complessivo della provvisionale è pertanto di euro 20.000,00.

* * *

La parte civile F ha infine diritto alla rifusione delle spese processuali sostenute. Per il loro corretto calcolo va tenuto presente che il medesimo difensore ha assistito tre diverse parti civili in posizione sostanziale e processuale identica:
(per i reati sub A e B) e i due figli e (per il solo reato sub A). Il proscioglimento dell'imputato per il reato sub A) comporta che soltanto abbia diritto alla rifusione delle spese da parte dell'imputato (per il capo B) secondo il seguente computo.

Valutati i parametri tutti di cui all'art. 12 comma 1 D.M. 55/2014, e in particolare la soccombenza della parte civile rispetto all'imputazione più grave (capo A), si reputa equo riconoscere i seguenti importi:

- fase di studio: euro 370,00;
- fase introduttiva: / (le attività ascritte a tale fase nell'istanza della parte civile vanno più correttamente incluse nella fase istruttoria);
- fase istruttoria: euro 1.300,00;
- fase decisionale: euro 1.300,00,

**per un totale di euro 2.970,00** a fronte di una richiesta di parte di complessivi euro 3.048,75.

L'aumento per la pluralità di parti omogenee (ex art. 12 comma 2 D.M. 55/2014) è meramente facoltativo, e il collegio non ritiene di farvi luogo attesa l'assoluta marginalità della posizione dei figli dell'imputato nella presente vicenda processuale.

L'importo di euro 2.970,00 è quello spettante al difensore per la difesa di tutte e tre le parti civili; la quota riferibile alla difesa della sola si ottiene dividendo per 3 quell'importo. Pertanto: euro 2.970,00:3 = euro 990,00. Tale importo, infine, dovrà essere decurtato di un terzo a norma dell'art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002 (la è ammessa al patrocinio a spese dello stato), così ottenendosi la somma di euro 660,00 cui vanno aggiunti gli accessori normativamente previsti (=rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA) ed euro 47,05 per esposti non imponibili documentati.

A norma dell'art. 110 ult. comma D.P.R. 115/2002, le somme così determinate dovranno essere versate dall'imputato allo stato.

**P. Q. M.**

Visto l'art. 530 c.p.p.,
assolve dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,
dichiara l'imputato responsabile dei restanti reati, unificati nel vincolo della continuazione, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti lo condanna -operata la diminuente del rito relativamente al reato sub B)- alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli art. 538 e segg. c.p.p.,
condanna al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio civile; al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore della predetta parte civile pari ad euro 20.000,00; nonché alla rifusione delle spese processuali da questa sostenute, che liquida in complessivi euro 660,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA più euro 47,05 per esposti non imponibili, da corrispondersi in favore dello stato.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.,
concede all'imputato i doppi benefici di legge, subordinando la sospensione condizionale della pena al percorso di cui all'art. 165 comma 5 c.p., da concludersi entro anni cinque dalla data di irrevocabilità della presente sentenza, nonchè al pagamento della provvisionale sopra liquidata entro lo stesso termine.

Visto l'art. 544 c.p.p.,
fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 90.

Torino, 4.6.2025

il presidente est.
dr. Paolo Gallo

ZANON MARGHERITA
Depositata in cancelleria
la sentenza n. 2356 del
04/06/2025
24/07/2025 10:03